

Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali (500700)

Il Direttore Generale

Ai Dirigenti dei *Servizi Territoriali Provinciali* Avellino (50.07.10)
Benevento (50.07.11)
Caserta (50.07.12)
Napoli (50.07.13)
Salerno (50.07.14)

e, per conoscenza Ai primi acquirenti della Regione Campania

Loro sedi

Prot. n. 2017.0571767 del 31 agosto 2017

Oggetto: Dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Regolamento (UE) n. 1308/2013, art. 151.

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, all'articolo 151 (*Dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari*) ha introdotto, a decorrere dal 1° aprile 2015, l'obbligo per i *primi acquirenti* di dichiarare all'autorità nazionale competente dello Stato membro il quantitativo di latte crudo che è stato loro consegnato ogni mese direttamente dagli allevatori.

In applicazione del richiamato disposto normativo dell'Unione il regolamento di esecuzione (UE) n. 1097/2014 - nel modificare il regolamento (UE) n. 479/2010 - ha stabilito all'art. 1 bis, paragrafo 1, che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione, entro il giorno 25 di ogni mese, il quantitativo totale di latte vaccino crudo, espresso in chilogrammi e riferito al tenore effettivo di materie grasse, consegnato il mese precedente da parte dei produttori di latte vaccino ai primi acquirenti stabiliti nel loro territorio.

Il suddetto regolamento ha stabilito, altresì, all'art. 1 bis, paragrafo 2, che gli Stati membri adottano le misure opportune per garantire che tutti i primi acquirenti stabiliti nel loro territorio dichiarino all'autorità nazionale competente, in modo tempestivo e preciso, il quantitativo di latte vaccino crudo loro consegnato ogni mese, ai fini di rispettare la scadenza di cui al paragrafo 1.

La Commissione ha inteso in tal modo assicurare il costante monitoraggio delle produzioni lattierocasearie sul territorio dell'Unione, anche per costituire una solida base dati per il dimensionamento finanziario di eventuali aiuti anticiclici, nell'ottica di creare una rete di sicurezza contro la volatilità dei prezzi. Per garantire che tutti i primi acquirenti stabiliti nel territorio nazionale dichiarino, in modo tempestivo e preciso, il quantitativo di latte vaccino crudo loro consegnato ogni mese dai produttori, per le finalità di cui ai capoversi precedenti, è stato adottato da parte del *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali* il Decreto Mipaaf 7 aprile 2015, n. 2337 che definisce le modalità di applicazione degli obblighi di cui al richiamato articolo 151 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento n. 479/2010 come modificato dal regolamento (UE) n. 1097/2014.

Questa Direzione generale in applicazione della normativa dell'Unione e delle disposizioni nazionali di riferimento suindicate ha adottato, tra l'altro, in data 21 maggio 2015 il Decreto (52 06 00) n. 77 con il quale sono state approvate le *Procedure regionali di attuazione del Decreto Mipaaf 7 aprile 2015, n. 2337, Modalità di applicazione dell'articolo 151, del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.*

Le suddette procedure al punto 4.3. "Revoca del riconoscimento di primo acquirente" prevedono una specifica casistica in base alla quale il riconoscimento si considera decaduto nonché le condizioni che determinano la revoca del riconoscimento, costituite sostanzialmente dalla perdita dei requisiti richiesti per il riconoscimento stesso. Tali requisiti sono riportati al paragrafo 4.1 del richiamato Decreto Direttoriale n. 77/2015 che, ad ogni buon fine, di seguito si riportano testualmente:

Il riconoscimento è concesso a condizione che il primo acquirente:

- a) comprova la sua qualità di commerciante allegando all'istanza apposita dichiarazione sostitutiva di atto di certificazione ai sensi del DPR 445/2000 e smi, che indichi, fra l'altro, gli estremi di iscrizione alla CCIAA e l'assenza di cause ostative di cui all'art. 67 del DIgs 159/2011 e smi;
- b) dispone di locali presso la sede legale in cui l'autorità competente può consultare la contabilità di magazzino, i registri e gli altri documenti commerciali in occasione dei controlli;
- c) dispone di apparecchiature idonee al collegamento telematico con il SIAN o, in alternativa, aderisce ai servizi di consultazione e aggiornamento delle banche dati SIAN forniti dai centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3 bis del decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165, così come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, oppure dalle organizzazioni e associazioni degli acquirenti;
- d) dispone, per il legale rappresentante, di un dispositivo di firma digitale rilasciato da un ente certificatore riconosciuto;
- e) si impegna ad eseguire puntualmente, per ogni conferente, le registrazioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3 e a mettere a disposizione la contabilità per l'esecuzione dei controlli;
- f) si impegna a comunicare tempestivamente, alla Regione competente, ogni variazione relativa al proprio rappresentante legale, alla propria denominazione o ragione sociale e alle proprie sedi nonché l'eventuale intenzione di non voler più ritirare latte direttamente dai produttori.

Nelle more dell'adozione di una apposita disposizione di legge nazionale in applicazione di quanto previsto dall'art. 1 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 479/2010 come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1097/2014 – più incisiva del DM 7 aprile 2015 e finalizzata all'applicazione di sanzioni amministrative in tutti i casi di accertata inadempienza da parte dei primi acquirenti - si ritiene necessario che quanto previsto al paragrafo 4.3. del richiamato Decreto Direttoriale n. 77/2015 in ordine alla eventuale accertata insussistenza dei previsti requisiti per il riconoscimento debba trovare una puntuale e più decisa applicazione.

Tanto premesso si invitano, di conseguenza, i Dirigenti delle Unità Operative Dirigenziali in indirizzo in tutti i casi di accertata inadempienza circa gli impegni di cui al paragrafo 4.1. *Riconoscimento dei primi acquirenti (art. 3 del DM 7 aprile 2015),* lettere e) ed f) del Decreto Direttoriale n. 77/2015 di dare immediato avvio al procedimento amministrativo di revoca del riconoscimento nei modi e nei termini di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

La puntuale e tempestiva applicazione della vigente disposizione regionale, infatti, pur non rappresentando *la misura opportuna* nel senso auspicato dal legislatore dell'Unione può costituire sicuramente già un idoneo deterrente atto ad assicurare che i primi acquirenti dichiarino in modo tempestivo e preciso, il quantitativo di latte vaccino crudo loro consegnato ogni mese.

La presente nota è pubblicata nel *Portale dell'Agricoltura* della Regione Campania all'indirizzo web http://www.agricoltura.regione.campania.it/ nella sezione Latte e derivati / Dichiarazioni obbligatorie a valere quale notifica a tutti i primi acquirenti inseriti nell'*Albo regionale dei primi acquirenti – DM 7 aprile 2015* istituito con Decreto Direttoriale il Decreto (52 06 00) n. 77 del 21 maggio 2015.

Il Dirigente della UOD 50.07.01 Dr. Claudio ANSANELLI Il Direttore Generale Dr. Filippo DIASCO